



COMUNE DI VIGEVANO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOTTOSUOLO PER LA COSTRUZIONE DI
RETI DI TELECOMUNICAZIONI**

Approvato con deliberazione di CC n. 84 del 21/12/2005

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la realizzazione di attraversamenti di suolo pubblico per la posa in opera, nonché l'utilizzazione, di impianti sotterranei destinati alla installazione di reti di telecomunicazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il territorio comunale.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) per scavo qualsiasi apertura temporanea del suolo pubblico, di aree di proprietà comunale e di aree di proprietà privata;
 - b) per polifore, o cavidotti, o qualunque altro idoneo manufatto, gli alloggiamenti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di canalizzazioni che consentono il passaggio di fibre ottiche e/o nuove reti di telecomunicazioni.

Art. 3
(Scavo)

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 4, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, chiunque intenda eseguire lavori di scavo su suolo pubblico, ed usare il suolo medesimo, per la posa di strutture a servizio di reti di telecomunicazioni deve ottenere la concessione del Comune.
2. La richiesta di concessione deve essere diretta al Settore Lavori Pubblici e dovrà essere corredata dal progetto delle opere da eseguire che dovrà prevedere tutti gli elementi tecnici e progettuali necessari ad individuare dette opere e che dovrà essere composto almeno dai seguenti elaborati:
 - a) rilievo dei sottoservizi esistenti in scala adeguata,
 - b) la corografia in opportuna scala con evidenziato, in colore, il tracciato dell'intervento;
 - c) il progetto opportunamente quotato, riportante la dislocazione schematica dei nuovi servizi previsti nel sottosuolo, comprendente i calibri e le quote, su uno stralcio della cartografia aerofotogrammetrica ufficiale del Comune di Vigevano in scala 1:2000, su supporto cartaceo o informatico da concordarsi, da inviare all'Ufficio competente per l'aggiornamento della banca dati cartografica del Comune.
 - d) computo riportante il costo dei lavori e il valore dei manufatti ai fini di cui all'art. 6, comma 2 del presente regolamento.
3. Il disciplinare di concessione, contenente le obbligazioni che il concessionario si impegna ad adempiere nell'esercizio della concessione di suolo e di installazione di rete in particolare dovrà prevedere e definire le modalità di costituzione e prestazione delle garanzie assicurative e/o fideiussorie che il concessionario dovrà presentare a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del disciplinare di concessione e del

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

4. La concessione, sarà rilasciata dal Dirigente del Settore LL.PP. entro trenta giorni dalla richiesta; detto termine può essere prorogato una sola volta qualora debba essere acquisita ulteriore documentazione.
5. Il titolare della concessione deve osservare per l'esecuzione dei lavori di scavo le norme e le prescrizioni tecniche dettate dall'articolo 66 del regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e le ulteriori prescrizioni impartite dall'Autorità Comunale e dal regolamento in materia di manomissione suolo pubblico, che si intende integralmente recepito all'interno del presente regolamento.

Art. 4

(Polifore, cavidotti, o altri manufatti idonei)

1. La cablatura del territorio comunale avviene mediante la posa in opera nel sottosuolo di polifore, o di cavidotti, o di qualunque altro idoneo manufatto conformi alle caratteristiche di cui ai commi seguenti.
2. Il Settore LL.PP. detterà, nell'atto di concessione, le prescrizioni relative alle caratteristiche tecniche delle polifore, dei cavidotti, o di qualunque altro idoneo manufatto e alle lavorazioni per la loro posa in opera. Dette caratteristiche, ivi incluse quelle riferite anche alle modalità di posa, devono comunque essere conformi alle norme tecniche UNI e CEI vigenti nel settore.
3. L'ubicazione delle polifore, dei cavidotti, o di qualunque altro idoneo manufatto è individuata dal Settore LL.PP., in funzione delle aree interessate e della dimensione e potenzialità degli impianti. Per gli attraversamenti di sottosuolo privato trova applicazione la normativa vigente in tema di servitù.

Art. 5

(Soggetti)

1. Gli operatori titolari di licenza all'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo, rilasciata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, che abbiano ottenuto concessione dal Comune di Vigevano ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, sono tenuti ad utilizzare per la propria rete polifore, o cavidotti, o qualunque altro idoneo manufatto finalizzato al cablaggio che siano conformi alle norme di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
2. La posa in opera delle polifore, o dei cavidotti, o di qualunque altro idoneo manufatto avviene mediante:
 - tracciati esistenti ovvero previsti dall'Amministrazione con l'obbligo di utilizzare percorsi su suolo pubblico anche quando percorsi più brevi, su suolo privato, consentirebbero risparmi.
 - nuovi tracciati come da elaborati e progetti tecnici presentati in sede di richiesta da parte degli interessati ed avallati dal Settore LL.PP. con o senza prescrizioni tecniche stabilite dal responsabile.
3. Le aziende erogatrici di pubblici servizi che effettuano lavori di scavo di suolo pubblico sono tenute ad effettuare, contestualmente alla posa in opera degli impianti e delle strutture di loro competenza, la posa in opera delle polifore, o dei cavidotti, o di qualunque altro idoneo manufatto.

Art. 6
(Proprietà delle strutture)

1. Le polifore, o cavidotti, o qualunque altro idoneo manufatto collocati ai termini dei commi 1 e 2 dell'art. 5 sono di proprietà del Comune di Vigevano.
2. il comune di Vigevano avrà facoltà di richiedere al concessionario di fornire gratuitamente un'infrastruttura e/o un servizio di telecomunicazioni che rientrano nell'ambito delle sue forniture a favore del Comune stesso e/o di altre istituzioni pubbliche e di diritto pubblico indicate dal Comune.
3. l'importo corrispondente al valore delle strutture di cui al comma precedente risultante al progetto di cui all'art.3 comma 2 del presente regolamento è versato dal Comune operando opportuna compensazione con i crediti relativi agli oneri derivanti dalla concessione.

Art. 7
(Accesso e rilascio concessioni)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'installazione delle reti di telecomunicazioni è consentita senza alcuna discriminazione. Al fine di favorire il libero accesso alle infrastrutture tecnologiche, chiunque può far richiesta di uso delle polifore, o dei cavidotti, o di qualunque altro idoneo manufatto di proprietà comunale
2. La concessione per l'uso del sottosuolo pubblico e delle polifore, o dei cavidotti, o di qualunque altro idoneo manufatto di proprietà comunale è a titolo oneroso; l'importo degli oneri concessori è determinato con un provvedimento della Giunta Comunale.
3. Per le derivazioni residuali, il Comune di Vigevano si riserva la facoltà di acquisire la proprietà delle relative infrastrutture.

Art. 8
(Vigilanza sui lavori)

1. Il Settore LL.PP. esercita la vigilanza sulle modalità di realizzazione dei lavori di scavo e di successiva messa in pristino della pavimentazione.

Art. 9
(Sanzioni)

1. Chiunque esegua lavori contemplati dal presente regolamento senza la necessaria autorizzazione o utilizzi senza titolo le infrastrutture pubbliche collocate nel sottosuolo è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, salvo il risarcimento dei danni.

DISCIPLINARE TIPO

di concessione del suolo, del sottosuolo e di infrastrutture comunali per la costruzione e l'utilizzo di reti pubbliche di telecomunicazioni.

Tra

Comune di Vigevano

e

La Società.....

Premesso:

- Che il Comune di Vigevano, con deliberazione C.C. n. ____ del _____ ha approvato il Regolamento per la concessione del sottosuolo per la costruzione di reti di telecomunicazioni;
- che la Società _____ in data _____ ha presentato domanda per la concessione del sottosuolo per la costruzione di reti di telecomunicazioni e per il rilascio dell'autorizzazione ai lavori di scavo del suolo pubblico per la posa di polifore e/o per l'utilizzazione di impianti sotterranei destinati alla installazione di reti di telecomunicazioni, nel seguente tracciato.....;
- che a seguito di istruttoria tecnica, detta richiesta risulta corredata degli elementi tecnici e progettuali necessari ad individuare le opere da eseguire nel sottosuolo,
- il progetto risulta redatto nel rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali in materia di manomissione suolo pubblico e di concessione del sottosuolo per la costruzione di reti di telecomunicazione e delle prescrizioni specifiche dettate dal Settore LL.PP, per il caso specifico;
- che la suddetta Società ha ottenuto regolare licenza per l'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione da parte dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'art.25 del Dlgs.259/2003;

tutto ciò premesso,

ART.1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

ART.2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata pari alla autorizzazione rilasciata ai sensi del Dlgs.259/2003.

ART.3 – TRASFERIBILITA' DELLA CONCESSIONE

La concessione, previa comunicazione al Comune di Vigevano può essere trasferita a favore dei soggetti che subentrino nella titolarità della licenza, ai sensi dell'art.25 comma 8 Dlgs. 259/2003.

ART.4 - CORRISPETTIVO PER L'USO DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI

Per l'utilizzo delle infrastrutture comunali la Società.....pagherà al Comune di Vigevano un importo pari a €.. _____ per l'uso delle polifore .

ART.5 – GARANZIA FIDEIUSSORIA E ASSICURAZIONE

La Società.....entro 30 gg. dal rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa, consegnerà un'apposita cauzione per un importo pari al 10% dell'importo dei lavori costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per l'intera durata dei lavori. Tale cauzione, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del regolamento per la concessione del sottosuolo per la costruzione di reti di telecomunicazione, sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del disciplinare di concessione, di risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

ART.6 – REVOCA E DECADENZA

Il rapporto disciplinato dal presente disciplinare si intende risolto di diritto in caso di revoca della concessione per inadempimento della Società agli obblighi previsti dagli art.4, 5 e 10 del presente disciplinare.

ART.7 – OBBLIGHI DI NATURA CIVICA

La Società si impegna ai sensi dell'art. 6 comma 2, a fornire gratuitamente una infrastruttura (segue descrizione) e/o un servizio di telecomunicazioni (segue descrizione) su richiesta dell'Amministrazione Comunale..

ART.8 - PROGRAMMI DI MANUTENZIONE DELLA RETE

La Società procederà periodicamente ad effettuare una manutenzione programmata della Rete di telecomunicazioni allo scopo di assicurarne il mantenimento in esercizio.

Tale manutenzione programmata sarà eseguita secondo i tempi e le modalità da concordare con ogni singolo operatore.

ART.9 – MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

In caso di necessità di manomissione del suolo pubblico, la Società richiederà al Comune l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico; essa è tenuta ad effettuare i lavori a perfetta regola d'arte.

ART.10 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

In relazione all'occupazione di suolo pubblico la Società corrisponderà al Comune la TOSAP per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come stabilito dal Regolamento Comunale vigente in materia.

ART. 11 - ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'art.66 del regolamento approvato con D.P.R. 16/12/1992 n.495 e contenute nell'allegato tecnico predisposto dall'Amministrazione Comunale, che si allega sub.a).

ART.12 – PENALI PER INADEMPIENZE

Chiunque violi le prescrizioni di cui al citato art.66 del regolamento approvato con D.P.R.16/12/1992 n.495 o quelle contenute nell'allegato tecnico predisposto dall'Amministrazione Comunale, è soggetto al pagamento delle sanzioni amministrative di cui all'art.25 del Dlgs.30/04/1992 n.285 e succ. modifiche ed integrazioni.

ART.13 – PROPRIETA' DELLE POLIFORE

La proprietà delle polifore collocate dalla Società.....è del Comune di Vigevano.

Il valore attribuito alle stesse è pari ad €. _____ come da elaborato _____
facente parte del progetto presentato dalla Società ed approvato con _____.

Tale valore sarà rimborsato dal Comune operando progressiva compensazione con i crediti relativi ai canoni di concessione come stabilito all'art.6, comma 3 del Regolamento per la concessione del sottosuolo per la costruzione di reti di telecomunicazioni, con i seguenti tempi e modalità _____

ART.14 - SPESE

Le spese di stipulazione, bollo, registrazione relative al presente disciplinare sono a carico della Società.

ART.15 – DISPOSIZIONE FINALE

Il presente disciplinare regola i rapporti tra il Comune di Vigevano e la Società sulla base della normativa vigente e in particolare del Regolamento per la concessione del sottosuolo per la costruzione di reti di telecomunicazioni, che è da considerarsi parte integrante del presente disciplinare ed al quale le parti fanno espresso rinvio per tutti gli aspetti non specificamente previsti o disciplinati.